

D.R. n. 207



Università degli Studi di Messina

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11/7/80 N. 382;

VISTE le deliberazioni degli Organi Accademici del 15/4/85 e 29/4/85, relative alla costituzione del Centro di Studi e Documentazione sulla Criminalità mafiosa;

VISTA la disattivazione dell'Istituto di Storia medievale e moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia, sede del citato centro, avvenuta con D.R. dell'11/2/92;

VISTA la legge 9/5/89 n.168;

VISTE le deliberazioni dei Dipartimenti di Studi sulla Civiltà Moderna e di Studi Tardo Antichi Medievali ed Umanistici, rispettivamente del 19/9/96 e del 10/10/96;

VISTO il regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n.7462 del 10/12/91;

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico dell'Ateneo rispettivamente del 21/10/96 e 25/2/97;

VISTO il nuovo statuto del Centro proposto.

DECRETA

per quanto in premessa, il Centro Studi e Documentazione sulla Criminalità Mafiosa, con sede in via S.cecilia, è soppresso.

E' costituito il Centro di Ateneo per lo Studio e la Documentazione della Criminalità Mafiosa funzionante secondo il relativo statuto approvato dagli Organi Accademici; allo stesso è attribuito il patrimonio ed il personale del soppresso Centro.

Messina li 14/3/97

IL RETTORE
(Prof. D. Cuzzocrea)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'D. Cuzzocrea', written over the printed name of the Rector.



Università degli Studi di Messina

Regolamento del Centro Studi e Ricerche sulla criminalità mafiosa e sui fenomeni di corruzione politico-amministrativa

Art. 1 - Istituzione

E' istituito presso l'Università di Messina il "Centro Studi e ricerche sulla criminalità mafiosa e sui fenomeni di corruzione politico-amministrativa", d'ora in avanti denominato "Centro".

L'Amministrazione universitaria, compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio, può assegnare al Centro, in relazione alle attività da questi programmate, una dotazione finanziaria da determinarsi di anno in anno e personale tecnico-amministrativo per la realizzazione delle attività istituzionali del Centro stesso. Il Centro ha sede presso i locali assegnati dall'amministrazione universitaria.

Art. 2 - Finalità

Il Centro ha la finalità di sostenere, incentivare e divulgare, in ambito accademico-scientifico e, più in generale, nei diversi settori dell'opinione pubblica, del mondo della scuola, delle professioni e nel settore delle pubbliche amministrazioni, l'analisi scientifica, la discussione critica e la divulgazione di tutti i temi connessi, tanto alle organizzazioni di tipo mafioso, quanto alle patologie che la ormai larga diffusione delle "mafie" innerva entro il contesto politico-amministrativo, economico e sociale. Ciò anche al fine di favorire quanto più possibile la circolazione delle idee in tale ambito di studi e la diffusione, nelle diverse componenti della società, di una più ampia cultura della legalità. In particolare, il Centro promuove tutte quelle iniziative, sotto forma di ricerche, studi, seminari, convegni, attività didattiche e di alta formazione, attività editoriali, che abbiano ad oggetto: i temi della legalità; le politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso e della corruzione politico-amministrativa; i temi più direttamente connessi alle politiche di contrasto alle organizzazioni criminali di tipo mafioso; i temi connessi alla lotta alla corruzione politico-amministrativa e, in particolare per questi ultimi, tanto in relazione ai fatti corruttivi che riguardano la pubblica amministrazione, soprattutto sul versante dei rapporti tra politica, amministrazione e contesto sociale ed economico, quanto e, più in particolare, in relazione agli intrecci tra mafia, politica e amministrazione. Per il raggiungimento dei suoi fini statutari il Centro può raccordarsi e/o avvalersi della collaborazione, anche in regime di convenzione, di altri Enti pubblici e/o privati e associazioni aventi medesime finalità o i cui fini statutari e/o le attività svolte siano funzionali alle attività del Centro. Il Centro acquisisce tutta quei materiali editi e non di rilevante carattere documentario utili allo svolgimento delle proprie attività scientifiche, di ricerca e di divulgazione (inchieste e documentazione parlamentari, documenti e studi di organismi internazionali, decisioni giurisdizionali, ecc.).

Art. 3 - Organi del Centro

Sono Organi del Centro:

- Il Presidente;
- Il Direttore;
- Il Consiglio Direttivo ;
- Il Comitato tecnico-scientifico.

Art. 4 - Il Presidente

Il Presidente del Centro è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra i professori di prima fascia appartenenti all'Università di Messina esperti nelle discipline riconducibili all'attività svolta dal Centro.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta, anche consecutivamente.

Il Presidente ha la rappresentanza del Centro e procede nell'interesse del Centro alla stipula di convenzioni e/o accordi con Enti e Istituzioni pubbliche finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

All'inizio di ogni anno accademico sottopone al Consiglio Direttivo, sentito il Comitato tecnico-scientifico, la relazione scientifico-organizzativa dell'anno in corso e il programma per il nuovo anno.

Art. 5 - Il Direttore

Il Direttore è designato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, tra i docenti dell'Università di Messina esperti nelle discipline riconducibili all'attività del Centro e con provata esperienza gestionale.

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta, anche consecutivamente.

Il Direttore coordina l'attività del Centro e coadiuva il Presidente in tutti gli atti di sua competenza e in particolare nelle attività scientifiche e organizzative così come approvate dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato tecnico-scientifico.

Il Direttore tiene rapporti con i terzi e, sentito il Presidente, adotta tutte le iniziative che si rivelino utili per l'attuazione dei fini del Centro.

Organizza l'attività lavorativa del personale amministrativo eventualmente assegnato al Centro.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di otto membri ivi compresi il Presidente e il Direttore del Centro. Gli altri sei membri sono nominati dal Senato Accademico su proposta dei Dipartimenti di Scienze Giuridiche e Storia delle Istituzioni, Giurisprudenza, Scienze Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative, Civiltà Antiche e Moderne, Scienze Umane e Sociali, Scienze cognitive, della formazione e degli studi culturali. A tal fine, il Consiglio di ciascuno dei predetti Dipartimenti designa un proprio docente sulla base del curriculum, delle esperienze, dei lavori scientifici e dei progetti di ricerca maturati nelle discipline riconducibili all'attività del Centro. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rinnovati per una sola volta, anche consecutivamente. In caso di dimissioni, rinuncia, collocamento a riposo, cessazione di uno dei membri afferenti ai Dipartimenti, il Dipartimento di appartenenza, provvede secondo le modalità già indicate. Il mandato del nuovo componente scade insieme con quello degli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio, su convocazione del Presidente si riunisce almeno due volte all'anno. Convocazioni straordinarie del Consiglio possono essere disposte dal Presidente, quando lo ritenga necessario o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti. Per la validità delle sedute del Consiglio e per lo svolgimento dei relativi lavori si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per gli organi accademici.

Il Consiglio approva le linee di indirizzo della attività del Centro proposte dal Presidente previa valutazione del Comitato tecnico-scientifico, nonché le iniziative da assumere per il perseguimento dei fini statutari. Approva annualmente la relazione scientifico-organizzativa sull'attività del Centro predisposta dal Presidente, sentito il Comitato tecnico-scientifico. Delibera su tutte le materie relative al perseguimento dei fini statutari.

Art. 7 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Consiglio nomina un Comitato tecnico-scientifico composto fino ad un massimo di dodici componenti scelti fra studiosi della materia, di chiara fama, anche esterni all'Università di Messina ed esperti di elevata qualificazione professionale. Il Comitato tecnico scientifico dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce su richiesta del Presidente in tutti i casi in cui è richiesto un suo parere in ordine alle attività del Centro. Coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nella predisposizione del piano annuale delle attività del Centro. Alle sedute del Comitato tecnico-scientifico partecipa pure il Direttore del Centro con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 8 – Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio Direttivo del Centro, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, e trasmesse al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le approva.